Il Sole 24 ORE

Data 20-03-2014
Pagina 41
Foglio 1

Immigrazione/1. Circolare illustra le novità introdotte dal Dl «destinazione Italia» anche per ricercatori e personale qualificato

Accesso libero per gli studenti extra Ue

Marco Noci

Da quest'anno niente decreto flussi per gli studenti extra Ue. Con la circolare congiunta del 17 marzo 2014, il ministero del Lavoro e quello dell'Interno hanno fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal decreto legge 145/2013 "destinazione Italia" (convertito dalla legge 9/2014) in materia di **ingresso di lavoro** di cittadini provenienti da Paesi extra Unione europea.

In particolare, la circolare definisce gli ambiti delle modifiche apportate al Testo unico immigrazione (decreto legislativo 286/98) e cioè: ingresso e soggiorno per la ricerca scientifica;ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (**carta blu Ue**).

La ricerca scientifica è disciplinata dall'articolo 27 ter del Testo unico immigrazione. La procedura per il rilascio del visto e del permesso di soggiorno è fondata sulla stipula di una convenzione di accoglienza tra l'ente di ricerca e il ricercatore che specifica la tipologia di attività lavorativa attraverso la quale viene svolta l'attività di ricerca.

Le garanzie economiche per il soggiorno del ricercatore, dichiarate nella convenzione, potranno provenire non solo dall'istituto di ricerca, ma anche dal sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale o di un altro istituto di ricerca.

La legge ha previsto delle agevolazioni sia con riferimento alla disciplina dell'ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari in quanto non sarà più necessaria la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa.

Il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana.

Per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno per i lavoratori altamente qualificati, i diretti interessati non saranno non saranno più tenuti ad acquisire la certificazione di conformità da parte del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero che sarà effettuata dalla rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza dello straniero.

Infine, è stato abrogato il comma 4 che prevedeva l'emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria da parte degli studenti stranieri residenti all'estero. Quindi viene liberalizzato l'ingresso in Italia di questi studenti che vogliono accedere all'istruzione universitaria, con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verifica sui lavori usuranti

Commissione pubblico con solidarietà limitata

Accesso libero per gli studenti extra Ue

Il Duce blocca i permessi

PER CAPIRE DOVE VA L'ECONOMIA BISOGNA PRIMA SAPERE DA DOVE E' PARTITA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.